

I redditi di capitale e diversi di natura finanziaria - cap. 9

La riforma tributaria del 1997-1998 – posta in essere con la legge delega n. 662/1996 e il decreto delegato n. 461/1997 – ha meglio definito la distinzione tra redditi, rappresentati da un differenziale, derivante da uno “**scambio**” (redditi diversi di natura finanziaria art. 67 Tuir) e redditi, **generalmente** correlati al decorso del tempo, derivanti dall’**impiego di un capitale** (redditi di capitale art. 44 Tuir).

Per “impiego di capitale” si intende il passaggio del medesimo nella temporanea disponibilità di un altro soggetto, dal quale (passaggio) promani una “novella ricchezza”, una remunerazione, a favore di colui che si è privato di quel capitale. Rientrano in questa categoria reddituale i frutti o proventi ritraibili dall’impiego di capitale ancorché non predeterminati o predeterminabili (utili di partecipazione).

Il legislatore ha inserito nel Tuir due norme residuali (l’art. 44, comma 1., lett. h) e l’art. 67, comma 1, lett. c-*quinquies*), le quali, oltre a rivestire funzione antielusiva, consentono di cogliere la differenza tra le categorie reddituali in esame.

Venendo ai redditi di capitale, il legislatore non ha fornito una definizione generale di tale categoria, ma ha previsto un’elencazione di tipo casistico dei proventi in essa rientranti. Ciò nonostante è comunque possibile suddividere i redditi di capitale nei seguenti macro gruppi:

- gli **interessi** e altri proventi relativi a mutui, depositi e conti correnti bancari, obbligazioni e titoli similari, certificati di massa ecc..

E’ stata recentemente prevista una nuova fattispecie di reddito di capitale (art. 44, comma 1, lett. d-bis; del Tuir) costituita dagli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti su piattaforme non professionali (c.d. peer to peer lending), percepiti da persone fisiche, gestite da intermediari finanziari ex art. 106 TUB, oppure istituti di pagamento, ex art. 114 del TUB, autorizzati da Banca d’Italia. Questi redditi di capitale sono soggetti, ad opera dei predetti intermediari, ad una ritenuta a titolo di imposta del 26% (cfr. art. 1 comma 44 legge di Bilancio 2018).

In caso di interessi percepiti, da persone fisiche residenti in Italia, su piattaforme estere, per la riscossione dei quali non interviene alcuno dei suddetti intermediari, essi sono da inquadrare tra i redditi di capitale di cui alla lett. a), del comma 1, dell’art. 44 del Tuir e devono essere indicati in dichiarazione dei redditi e concorrono a formare il reddito complessivo (cfr. Resp. Ag. Entr. n. 169/2020).

- **utili** da partecipazione (in società o enti, associazione in partecipazione e cointeressenza artt. 2549 ss. del codice civile). L’art. 44 del Tuir assimila agli utili da partecipazione i proventi derivanti da strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346 c.c.

Quanto agli utili derivanti da contratti di AIP, ovvero di cointeressenza c.d. impropria (partecipazione agli utili, ma non alle perdite), per aversi «utile da partecipazione» è necessario che l’apporto del associato o del cointeressato sia di solo capitale o misto (capitale e opera). Se l’apporto è di sola opera, l’utile percepito costituisce reddito di lavoro autonomo e non di capitale.

Quanto alla remunerazione da strumenti finanziari partecipativi, per aversi assimilazione agli «utili da partecipazione» è necessario che essa sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente;

- **altri proventi** derivanti o meno da un impiego di capitale (proventi ritraibili da O.I.C.R., proventi derivanti da contratti di pronti contro termine, rendite perpetue, compensi per prestazione di fideiussione o di altra garanzia, redditi provenienti da *trust*, ecc.);
- la già menzionata norma residuale di cui all’art. 44, comma 1, lett. h), del Tuir.

Il Tuir prevede alcune regole generali **comuni** a tutti i redditi di capitale in termini di:

1. **Base imponibile;**
2. **Imputazione a periodo;**
3. **Regimi impositivi.**
4. La tassazione “al lordo” senza possibilità di deduzione di eventuali spese (art. 45 comma 1 Tuir). La logica di tale norma risiede nel fatto che la produzione dei redditi di capitale non avviene generalmente mediante lo svolgimento di un’attività che possa, come tale, dare luogo al sostenimento di costi.
5. La tassazione nel periodo di imposta in cui sono “percepiti”, ossia “incassati”.

Fanno eccezione a tale regola:

- (i) gli interessi sui capitali dati a mutuo che si presumono percepiti, **salvo prova contraria**, alla scadenza e nella misura pattuite per iscritto, oppure, in mancanza di atto scritto, nell’ammontare **maturato** nel periodo di imposta al tasso legale previsto dal codice civile (art. 45, comma 2, Tuir);

(ii) i redditi di capitale rientranti nel regime del c.d. “risparmio gestito” costituito dall’affidamento di capitali a un intermediario finanziario per la gestione individuale di portafoglio.

Particolarità di tale regime sono: (a) l’applicazione da parte dell’intermediario di un’imposta sostitutiva del 26% sul risultato netto della gestione **maturato** nel periodo di imposta (art. 7 D.Lgs. n. 461/1997) (b) la compensabilità tra redditi di capitale e minusvalenze o differenziali negativi rientranti nella categoria dei redditi diversi di natura finanziaria (c) il riporto a nuovo dell’eventuale risultato netto negativo della gestione di portafoglio;

(iii) gli interessi su conti correnti e certificati di deposito sono tassati in base al criterio di maturazione;

(iv) gli interessi su titoli sono tassati al momento della loro **esigibilità**, ossia quando sorge il diritto ad ottenerne la liquidazione (ad esempio, data di scadenza della cedola interessi o di rimborso del titolo per il differenziale tra il prezzo di rimborso e il **prezzo di emissione**).

3. Quanto al regime impositivo va detto, in generale, che l'obbligo impositivo sui redditi di capitale (e sui redditi diversi di natura finanziaria) è assolto attraverso l'applicazione di una **ritenuta alla fonte a titolo di imposta** ovvero di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, ad opera del soggetto emittente o di quello che interviene nella riscossione (banca, società di assicurazione, ecc).

E' invece raro che l'imposta sostitutiva sia liquidata in dichiarazione dei redditi (esempio: cessioni di partecipazioni "qualificate e non" in regime c.d. dichiarativo e alcuni redditi di capitale di fonte estera).

A titolo esemplificativo:

- (i) sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta del 26% gli interessi su conti correnti e certificati di deposito, gli interessi e altri proventi su titoli italiani (ad esempio obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie)
- (ii) sono soggetti ad imposta sostitutiva del 26% gli interessi e altri proventi su titoli esteri e su titoli di banche e società quotate italiane
- (iii) sono soggetti ad imposta sostitutiva del 12,5% gli interessi e altri proventi su titoli di Stato italiani, titoli di Stato esteri *white list* e titoli emessi da enti sovranazionali (BEI, Banca Mondiale, ecc.);
- (iv) gli utili derivanti da partecipazioni "qualificate e non" sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta del 26%.

L'art. 47, comma 7, del Tuir considera "utile" – da partecipazioni "qualificate" o "non" – anche la differenza tra le somme ricevute, o il valore normale dei beni ricevuti, e il prezzo pagato per l'acquisto o sottoscrizione delle partecipazioni, in caso di: recesso ed esclusione da soggetti Ires, riscatto delle quote o delle azioni, liquidazione della società e riduzione del capitale sociale esuberante.

Per quanto concerne la tassazione dei redditi di capitale corrisposti da O.I.C.V.M. si osserva in sintesi quanto segue:

- i redditi di capitale corrisposti dagli organismi di diritto nazionale (fondi comuni mobiliari aperti e chiusi e S.I.C.A.V.), nonché da quelli esteri autorizzati al collocamento in Italia ai sensi del D.L. n. 476/1956 (c.d. Fondi lussemburghesi storicamente autorizzati) sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta del 26%;
- i redditi di capitale corrisposti da O.I.C.V.M. di diritto estero, situati in Paesi U.E. o in Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) inclusi nell'elenco di Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni contenuti nei decreti di cui all'art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 239/1996, **le cui quote sono collocate in Italia** ai sensi dell'art. 42 del T.U.F., sono soggetti a ritenuta d'imposta del 26%, prelevata dai soggetti incaricati dal fondo estero al pagamento di detti redditi, a condizione che:
 - (i) gli O.I.C.V.M. siano conformi alla Direttiva UE 13 luglio 2009 2009/65/CE, oppure
 - (ii) ove gli O.I.C.V.M. **non** siano conformi alla Direttiva UE 13 luglio 2009 2009/65/CE, se il relativo gestore, situato in Paesi U.E. o

in Paesi SEE inclusi nell'elenco di Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni contenuti nei decreti di cui all'art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 239 del 1996, è soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della Direttiva UE 8 giugno 2011, n. 2011/61/UE (cfr. art. 10 ter, commi 1 e 2, L. n. 77/1983 e Circ. Ag. Entr. 4 giugno 2013, n. 19).

Se le quote o azioni degli O.I.C.V.M. di diritto estero sono **collocate all'estero**, o i relativi proventi sono **conseguiti all'estero**, la ritenuta a titolo di imposta è applicata dai soggetti di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 che intervengono nella loro riscossione.

Se tali proventi **non confluiscono in Italia** il contribuente dovrà esporli in dichiarazione dei redditi ed assoggettarli ad imposta sostitutiva del 26%:

- i redditi di capitale corrisposti da O.I.C.R. di diritto estero, **diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 ter della L. n. 77/1983**, concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente in dichiarazione dei redditi (cfr. art. 10 ter, comma 6, L. n. 77/1983), previa applicazione di una ritenuta di acconto del 26% da parte dei soggetti che eventualmente intervengono nella loro riscossione da trusts soggetti passivi Ires con (cfr. art. 10 ter, comma 7, L. n. 77/1983).

Per quanto concerne, infine, i redditi di capitale derivanti dai *trusts*, sono tali quelli imputati, per trasparenza, da trusts soggetti passivi

Ires con **beneficiari individuati**, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione. (cfr. art. 73, comma 2, del Tuir e art. 44, comma 1, lett. g sexies del Tuir).

Per quanto concerne i **redditi diversi di natura finanziaria**, il legislatore, ai fini del **regime impositivo** applicabile, ha suddiviso le plusvalenze su partecipazioni in due categorie: la prima di esse comprende le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni "qualificate e non" in società italiane, in società estere a regime fiscale ordinario e in società estere a regime fiscale privilegiato "non

qualificate” quotate, mentre la seconda comprende le plusvalenze da cessione di partecipazioni in società estere a regime fiscale privilegiato non quotate, oppure quotate e «qualificate».

Ai fini di cui sopra sono “qualificate” le partecipazioni che rappresentano una percentuale superiore al 2% o al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero al 5% o al 25% del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni (concetto mercato regolamentato Risp. Ag. Entr. n. 308/2020).

Ai fini di cui sopra si considerano «privilegiati», ai sensi dell’art. 47 bis del Tuir, gli Stati o territori, diversi dai Paesi UE o SEE con i quali l’Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, nei quali:

- ove il soggetto estero sia sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 167 comma 2 del Tuir, la tassazione **effettiva** è inferiore alla metà di quella che tale soggetto avrebbe scontato in Italia;
- ove detto soggetto non sia controllato ai sensi dell’art. 167 comma 2 del Tuir, la tassazione **nominale** è inferiore alla metà di quella che tale soggetto avrebbe scontato in Italia.

Ai fini di evitare la tassazione integrale delle plusvalenze realizzate, il soggetto cedente residente nel territorio dello Stato può dimostrare, anche preventivamente mediante istanza di interpello di cui all’art. 167 comma 1 lett. b) del Tuir, che dalle partecipazioni detenute non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (produzione del reddito per almeno il 75% in un Paese a fiscalità ordinaria).

Dimostrando, invece, in alternativa, che il soggetto non residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali, al soggetto cedente controllante, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito di imposta ai sensi art. 165 del Tuir in ragione delle imposta assolta dal soggetto non residente sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze.

Dalle suddette categorie derivano due “masse” in cui confluiscono e si compensano tutte le plusvalenze, le minusvalenze e le perdite realizzate nell’anno. Nell’ambito della prima massa si comprendono anche i redditi e le perdite derivanti dalle attività di cui alle lettere da c-ter a c-quinquies del comma 1 dell’art. 67 del Tuir.

L’eventuale eccedenza, **in ciascuna “massa”**, delle minusvalenze o delle perdite rispetto alle plusvalenze e ai redditi realizzati può essere portata in deduzione dalle plusvalenze e dai redditi negli anni successivi, ma non oltre il quarto.

Le plusvalenze e i differenziali positivi appartenenti alla prima “massa” sono assoggettati ad imposta sostitutiva Irpef del 26% e devono essere indicati in dichiarazione dei redditi (art. 5 D. Lgs. n. 461/1997). In alternativa, le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalle cessioni e dai rapporti di cui alle lettere da c a c-quinquies dell’art. 67, comma 1, del Tuir, possono essere immesse in un regime opzionale, detto del “**risparmio amministrato**” (art. 6 del D. Lgs. n. 461/1997).